

4

Fisco e sentenze

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE

IL "LIETO FINE" DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE DELLA LECCHESE PRO.FER.ALL. Di Cesare D'Attilio

Brevi cenni sulla storia dell'impresa fallita

Pro.Fer.All. S.r.l., con sede legale e operativa in Cortenova nella laboriosa valle montana Lecchese, è una società che svolgeva attività di trasformazione dell'alluminio realizzando, in particolare, estrusi e trafilati di precisione per diversi settori merceologici (metalmecanico, nautico, elettrico, automobilistico, arredamento, accessori per serramenti, tende da sole, etc.).

Dal 1962, anno in cui è stata costituita, l'attività ha registrato un costante aumento dei livelli di produzione, con conseguente espansione dimensionale (da un originario stabilimento di circa 3.000 mq l'azienda occupa, oggi, una complessiva area di 26.000 mq) e continui miglioramenti qualitativi.

Purtroppo, nel dicembre 2002, tra l'altro dopo l'acquisto di una nuova pressa per estrusione dell'alluminio da circa 1.800 tonnellate, eccezionali precipitazioni piovose protrattesi per 18 giorni provocarono una catastrofica frana di un milione di metri cubi di terra che si abbattevano sullo stabilimento, distruggendolo completamente.

In seguito a tale disastroso accadimento, e pur in presenza di difficoltà finanziarie conclamate, la società riuscì a continuare ad operare a pieno ritmo in un nuovo complesso produttivo ubicato sul versante opposto e di fronte al costone coinvolto dalla frana quasi a testimonianza a "futura memoria".

Per quanto riguarda la situazione relativa ai dipendenti, la società aveva ricevuto provvisoria ospitalità produttiva presso alcune imprese concorrenti che le aveva permesso di non licenziare la propria forza lavoro.

In definitiva, nonostante le difficoltà eco-ambientali dovute alla devastante calamità naturale, la società era riuscita non solo a conservare il ruolo tra le aziende leader nel proprio settore, ma a migliorare gli standard produttivi nonché, addirittura, ad aumentare i propri livelli occupazionali.

L'importante scelta di garantire comunque la continuità aziendale, pur nelle difficoltà economico-finanziarie, a tutela anche dei posti di lavoro, ha aggravato la fisiologica carenza di liquidità necessaria per adempiere agli ordinari oneri di natura finanziaria.

La società già nel corso del 2010 e durante la prima parte del 2011 aveva attivato la redazione di un piano industriale, dando mandato ai propri professionisti di intraprendere la raccolta di adesioni, onde addivenire al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito per la definizione stragiudiziale del risanamento aziendale.

Tuttavia, la mancata adesione del ceto creditorio alla proposta di accordo rese impraticabile il ricorso al nuovo istituto introdotto dalla recente riforma della legge fallimentare.

Nel luglio 2011, la società veniva messa in liquidazione in quanto si era verificata una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite. Si procedeva, quindi, alla modifica della denominazione in "Vama (già Pro.Fer.All.) S.r.l. in liquidazione".

Sempre nel luglio, l'organo amministrativo consapevole dello stato di decozione in cui versava la società, al fine di preservare la continuità aziendale, conservando il valore dell'avviamento e mantenendo l'attività funzionante senza interruzioni e conseguente perdita di mercato, ha stipulato un contratto di affitto di azienda con decorrenza l'1 settembre seguente, con la società Unipersonale PFA S.r.l. facente capo al noto imprenditore lecchese Aristide Stucchi e la strada del fallimento sembrava sempre più l'unica percorribile.

Il Fallimento e la salvaguardia della continuità aziendale. Infatti nel dicembre 2011 su istanza presentata da due creditori, il Tribunale di Lecco dichiarava il Fallimento della società nominando Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e Curatore Fallimentare il Dott. Cesare D'Attilio.

Si rammenta in tale sede che la legge fallimentare dispone: "Il Fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto di azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso delle parti, è determinato dal Giudice Delegato, sentiti gli interessati", pertanto ai fini della valutazione sull'economicità e la convenienza alla prosecuzione del contratto di affitto di azienda in essere, il Curatore ha ampiamente analizzato ciascuna clausola contrattuale al fine di "redigere un bilancio" che ponesse a confronto criticità e punti di forza del contratto di affitto di azienda in essere.

In primo luogo si è potuto appurare che il perimetro aziendale oggetto del contratto di affitto formalmente non includeva i numerosi beni oggetto di contratti di leasing (tra cui l'immobile e la quasi totalità dei macchinari atti alla produzione), non risolti alla data di stipulazione del contratto, ma sostanzialmente ne permetteva l'utilizzo all'affittuario dietro corresponsione di un equo indennizzo.

Tali clausole hanno reso incerta l'individuazione del perimetro aziendale e la sussistenza stessa di un'"azienda" definita da un punto di vista giuridico, in quanto venendo a mancare l'immobile e la quasi totalità dei macchinari utilizzati per l'attività produttiva l'insieme dei beni di proprietà non è fine allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

L'analisi del contratto di affitto d'azienda con opzione da parte dell'affittuario che acquista dalla stessa ha permesso di giungere a pareri favorevoli nell'ambito della procedura, previa modifiche contrattuali che venivano recepite dall'affittuario, tanto che, avanti il Notaio nominato veniva stipulato un nuovo contratto di affitto di azienda utile alla continuità dell'azienda in armonia con la sussistenza della procedura fallimentare.

La cessione di azienda

Tra i precisi compiti del Curatore Fallimentare è inclusa la realizzazione dell'attivo facente parte il patrimonio dell'azienda fallita al fine di recuperare liquidità utile al pagamento delle passività e spese.

Il Curatore nello svolgimento della fase liquidatoria, consapevole della scarsa appetibilità sul mercato dei beni di proprietà del Fallimento che se isolati dai beni in leasing non costituiscono fisicamente un insieme di beni atti allo svolgimento di un'attività d'impresa, ha preferito salvaguardare gli interessi del Fallimento inserendo nell'atto modificativo al contratto originario di affitto la seguente clausola: "la società PFA S.r.l. si obbliga a partecipare [...] alla procedura competitiva che venisse indetta per la vendita dell'azienda comprensiva del magazzino di cui al verbale di inventario [...] e di ogni altro bene materiale o immateriale organizzato per l'esercizio dell'impresa [...] nella consistenza residuante alla data di aggiudicazione, formulando un'offerta non inferiore ad Euro 2.075.000 [...]".

L'avviso di vendita *erga omnes* pubblicato sui siti di interesse e sui principali quotidiani e settimanali per la cessione di azienda fissava il prezzo base in circa Euro 4.500.000 come da perizia.

Come era facile prevedere, considerate le condizioni di vendita e dell'azienda, l'unica offerta pervenuta è stata quella dell'affittuario PFA Unipersonale S.r.l. per l'importo di Euro 2.075.000 (così come previsto nell'atto modificativo al contratto di affitto di azienda) la quale si è così provvisoriamente aggiudicata l'"azienda" oggetto di cessione.

Al fine di conservare la continuità aziendale anche in termini di mantenimento dei posti di lavoro, l'avviso di vendita prevedeva la condizione perentoria del "mantenimento di un livello occupazionale non inferiore a quello esistente nell'azienda al momento dell'aggiudicazione" (circa 55).

L'aggiudicazione provvisoria di cui al precedente capoverso era sospensivamente condizionata alla definizione del suddetto accordo a tutela dei lavoratori dipendenti, sottoscritto presso Confindustria nel febbraio 2013.

Risolta la condizione sospensiva all'aggiudicazione provvisoria, nel maggio 2013 si stipulava l'atto definitivo di cessione d'azienda.

Il "lieto fine" della procedura fallimentare

Il titolo del capoverso è senz'altro eloquente in merito all'epilogo positivo della procedura fallimentare la quale, nonostante le innumerevoli criticità riscontrate nel trovare il "bandolo della matassa" sulla reale costituzione del patrimonio attivo, ha condotto ad una soluzione di continuità dell'azienda che tutt'oggi prospera nell'ambito delle sue potenzialità e che nonostante l'intervenuto fallimento non ha mai interrotto la propria operatività sul mercato.

Tutto ciò ha reso possibile anche il mantenimento dei posti di lavoro ad oggi per circa 60 dipendenti i quali nel periodo congiunturale nel quale siamo entrati dopo la "grande gelata" economica dell'agosto 2008 hanno certamente ottenuto la migliore prospettiva al di sopra di ogni più ottimistica previsione.